

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUI ALL’ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/91
FINALIZZATA A CREARE OPPORTUNITA' DI LAVORO A PERSONE SVANTAGGIATE**
*Servizio di movimentazione e manutenzione ordinaria della flotta di biciclette del Bike sharing
presenti sul territorio comunale*

L'anno il giorno .. del mese di..... presso la sede del Comune di San Donato Milanese – Via
Cesare Battisti n. 2

TRA

L’Ing. Domenico Martini, nato a Lucca il 16/02/1965 in qualità di Dirigente dell’Area Gestione Territorio,
Urbanistica, Ambiente e Opere Pubbliche del Comune di San Donato Milanese, in seguito chiamato **COMUNE**
codice fiscale n. 00828590158;

E

Il sig. nato a il residente in via n., il quale, in qualità di
Presidente e Legale Rappresentante e pertanto abilitato alla sottoscrizione del presente atto, interviene,
agisce e stipula esclusivamente in nome e per conto e interesse della Cooperativa Sociale con sede
legale in, via n. – Codice Fiscale iscritta
nella sezione “B” al n. dell’Albo Regionale delle cooperative sociali, in seguito chiamata **COOPERATIVA**.

Visti gli articoli 1,2,3,4,5,8,9 della Legge 381/1991 e l’art. 4 della L.R. 21/2003;

PREMESSO

- che con l’affidamento alla COOPERATIVA delle attività oggetto della convenzione, l’ENTE e la COOPERATIVA si pongono l’obiettivo di consentire a persone in condizione di svantaggio un inserimento sociale mediante lo svolgimento di un’attività lavorativa specificatamente finalizzata al loro recupero nell’ambito di un più complesso intervento di carattere assistenziale;
- che la COOPERATIVA ha, quale finalità statutaria, l’inserimento di persone svantaggiate all’interno della propria organizzazione lavorativa, al fine di promuovere un processo di recupero e inserimento sociale delle stesse;
- che permangono per la COOPERATIVA le condizioni per l’iscrizione all’Albo regionale ai sensi della legge, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione prevede l’affidamento alla COOPERATIVA del servizio di movimentazione e manutenzione delle biciclette della flotta del bike sharing presente sul territorio comunale.

A disposizione del servizio vi è un parco bici di proprietà comunale (vedi allegati 2a 2b 2c) attualmente costituito da circa n. 60 biciclette che potrà essere implementato nel corso dell’appalto a seguito di acquisti effettuati dalla Stazione Appaltante.

Nel territorio comunale sono presenti n. 13 stazioni adibite al servizio di Bike sharing (vedi allegati 1a e 1b) costituite da n. 134 colonnine di proprietà del COMUNE e distribuite come segue:

1. METROPOLITANA - Piazza IX novembre: 20 colonnine
2. PALAZZO COMUNALE - via Martiri di Cefalonia: 16 colonnine
3. OSPEDALE - via Morandi: 12 colonnine
4. SCUOLA DE GASPERI - via De Gasperi/via Agadir: 8 colonnine
5. 3° PALAZZO UFFICI - via De Gasperi civ.21: 8 colonnine
6. LABORATORIO ENI - via Maritano 6: 12 colonnine

7. SUPERCORTEMAGGIORE - via Emilia/via De Gasperi (Pal. Uff. 1 – 5): 8 colonnine
8. SSC - via Fabiani/via De Gasperi: 8 colonnine
9. ENI Corporate University - via San Salvo/via Bonarelli: 8 colonnine
10. POSTE - via Di Vittorio 23: 8 colonnine
11. UNIPOL – via dell’Unione Europea: 10 colonnine
12. CERTOSA - Piazza Tevere: 8 colonnine
13. LAGHETTO EUROPA - via Europa: 8 colonnine

Quanto sopra espresso al fine della creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art.4, comma 1, della Legge n. 381/1991.

Gli interventi si ritengono **omnicomprensivi di tutti mezzi, le risorse, le attrezzature e la fornitura dei materiali di consumo necessari a garantire l’esecuzione del servizio a regola d’arte** e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente convenzione e nel *“Capitolato Prestazionale degli Interventi”*, che si considera parte integrante del presente atto.

Art. 2 – RISPETTO DELLA CONVENZIONE

La COOPERATIVA si impegna a rendere le prestazioni di cui all’artt. 1 e 6 **nel rigoroso rispetto della presente Convenzione, nelle modalità e nei tempi indicati nel presente atto** tramite un’organizzazione e strutturazione aziendale idonee al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi.

Art. 3 – RESPONSABILI TECNICI DELLE ATTIVITA’

Per la COOPERATIVA il responsabile delle attività oggetto è il sig. e responsabile dell’inserimento di persone svantaggiate è il sig.

Art. 4 – OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA

La COOPERATIVA sociale si impegna:

- ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della legge 381/1991;
- ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e la professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio ecc.). La COOPERATIVA si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
- ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/1991 per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori;
- a nominare un supervisore della COOPERATIVA che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del servizio e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio;
- a rispettare per il personale impiegato nell'attività e per le persone svantaggiate inserite tutte le norme e gli obblighi assicurativi applicando le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Nazionale di Settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stesi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del COMUNE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
- a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa rispettando il D.lgs. 196/2003;
- trattandosi di un appalto di gestione di un servizio di tipo continuativo l’Aggiudicatario è obbligato,

secondo quanto prescritto dall'art. 37 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali del settore socio-sanitario assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo", ad assumere nei modi e condizioni previsti, fermo restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della Cooperativa cessante, il personale addetto all'appalto, garantendo il mantenimento della retribuzione da contratto nazionale in essere, ivi compresi gli scatti di anzianità maturati;

- a garantire, in caso di necessità, l'assunzione di persone svantaggiate segnalate dal Settore dei Servizi Sociali del COMUNE secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal CCNL cooperative sociali;
- ad inviare al COMUNE, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo, completo dei dati anagrafici, del personale che svolgerà il servizio stesso (anche eventuali sostituiti), ivi compreso il supervisore, con l'indicazione, per ognuno, dell'inquadramento nei livelli del CCNL. Ogni variazione dovrà esser comunicata al COMUNE prima che il personale non compreso nel suddetto elenco, già consegnato, sia avviato all'espletamento del servizio. Il mancato invio dell'elenco nei termini qui sopra indicati, comporterà l'applicazione della penale, ovvero qualora l'inadempienza dovesse persistere, questa sarà motivo di risoluzione contrattuale;
- ad incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione;
- a prevedere un'adequata sostituzione del personale che dovesse essere assente dal servizio (malattie, ferie, infortuni, ecc.);
- ad eseguire il servizio in oggetto con l'osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previsti nella presente Convenzione, ed in particolare rispettando le prescrizioni indicate ai successivi art.5 e art. 6;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti del COMUNE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
- a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive degli interventi così come previsti e indicati nel Capitolato Prestazionale degli interventi facente parte integrante della presente convenzione.

Art. 5 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

La COOPERATIVA si impegna:

- all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori; nello specifico la COOPERATIVA si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti dal D.lgs. 81/2008 rimanendone a tutti gli effetti responsabile della loro attuazione;
- a fornire il Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/2008 relativo al servizio da eseguire;
- a dotare il personale di dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione all'attività oggetto dell'appalto, così da assicurare la necessaria protezione all'operatore;
- a dotare il personale di tesserino di riconoscimento, preventivamente approvato dal Dirigente o suo delegato, che dovrà contenere foto, nome e cognome dell'operatore e indicazione della COOPERATIVA.

Art. 6 – MODALITA' OPERATIVE DEL SERVIZIO

La COOPERATIVA si impegna a prendere in carico la flotta di biciclette nelle condizioni in cui si trova al momento dell'assunzione del servizio di movimentazione e manutenzione.

Saranno oggetto del contratto le seguenti attività:

1. eseguire il bilanciamento giornaliero delle biciclette circolanti ridistribuendole nelle stazioni in base allo schema definito dal D.E. in fase di avvio delle attività e che potrà variare durante lo svolgimento dell'appalto per esigenze della Stazione Appaltante, ripianando i flussi naturali di spostamento dei mezzi al fine di assicurare il servizio al maggior numero di utenti. Tale servizio dovrà essere garantito, con un minimo di n. 2 interventi giornalieri, dal lunedì al sabato, per un totale di 6 ore giornaliere con orari da definirsi in fase di avvio del servizio di concerto con il D.E. L'operatore dovrà porre la massima attenzione alla ridistribuzione nelle stazioni maggiormente fruite e poste nelle adiacenze della Metropolitana, dell'Ospedale, del COMUNE e del Laghetto Europa;
2. verificare il corretto riaggancio delle biciclette presenti nelle stazioni, sganciandole e riagganciandole, segnalando eventuali situazioni non corrette;
3. utilizzare un veicolo commerciale a basso impatto ambientale (full electric - ibrido - benzina euro 6),

maneggevole e con facilità di carico e scarico, idoneo al servizio da svolgere di cui al precedente punto 1, per effettuare il recupero di eventuali biciclette abbandonate al di fuori delle ciclostazioni e per il trasporto delle biciclette presso l'officina autorizzata per la manutenzione straordinaria. Prima dell'avvio del servizio è fatto obbligo comunicare la targa e il modello di veicolo utilizzato. Non saranno ammessi veicoli differenti da quelli autorizzati;

4. garantire giornalmente l'assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria delle biciclette. In particolare per ogni singola bicicletta occorrerà provvedere a:
 - gonfiaggio gomme (ove previsto);
 - controllo, ingrassaggio e ripristino della catena;
 - controllo fissaggio della bulloneria;
 - verifica del funzionamento del cambio velocità;
 - controllo dell'efficienza dell'impianto frenante;
 - verifica del funzionamento luci anteriori e posteriori.

Tali attività saranno da svolgere almeno una volta al giorno, preferibilmente la mattina, contestualmente al bilanciamento ed alla movimentazione delle biciclette. Inoltre occorrerà svolgere in loco eventuali piccoli interventi quali, a titolo esemplificativo, incollaggio di manopole in fase di distacco dal manubrio, apposizione di cartellonistica di "fuori uso" di biciclette e/o colonnine e/o stazioni;

5. garantire giornalmente il decoro delle biciclette pulendo e sanificando con cura le parti di contatto dell'utente (sella, manopole manubrio e freni, campanello) con idoneo detergente e panno. Nel caso di sporcizia evidente su telaio, ruote, ecc. provvedere alla pulizia con getto d'acqua. Qualora, durante l'appalto, dovessero intervenire disposizioni ministeriali inerenti al contenimento del contagio da Covid – 19, sarà cura ed onere dell'Cooperativa adeguare le attività di sanificazione con i prodotti previsti. Anche la suddetta attività dovrà essere svolta almeno una volta al giorno, preferibilmente la mattina;
6. avere a disposizione l'attrezzatura necessaria per garantire le attività di cui ai precedenti punti 4 e 5 quali, a titolo informativo ma non esaustivo, cacciaviti, chiavi a brugola, chiavi inglesi, chiavi a bussola, pompa, nastro adesivo isolante, mastice tipo bostik, forbici, detersivi e panni. L'Operatore dovrà inoltre essere dotato di attrezzatura informatica (smartphone, tablet, ecc.) necessaria allo svolgimento delle attività e idoneo abbigliamento brandizzato e caratterizzato sul servizio;
7. comunicare tempestivamente al Direttore di esecuzione del servizio qualsiasi anomalia al corretto funzionamento rilevata nel corso delle attività presso ciascuna stazione (ad es. sgancio/riaggancio delle biciclette, funzionamento delle colonnine, tentativi di effrazione e vandalismi). Discorso analogo in caso di biciclette che necessitassero di manutenzione straordinaria (non incluso nel presente affidamento);
8. per ciascun intervento occorrerà redigere un report utilizzando lo schema fornito dal D.E.C. in fase di avvio del servizio, in cui siano indicate le biciclette presenti sul territorio, la loro dislocazione nelle varie stazioni e le attività svolte relativamente ai punti 1. 4. 5. 7. dell'art. 2.

ELENCO ATTIVITA' PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO			
	Numero interventi giornalieri	Giorni di erogazione	Fascia oraria (dal lunedì al sabato)
Bilanciamento delle biciclette	2	6 su 7	6h/gg - Da definire
Assistenza tecnica e manutenzione ordinaria delle biciclette	1	6 su 7	Da definire
Pulizia e sanificazione delle biciclette	1	6 su 7	Da definire

Art. 7 – SOSTEGNO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE - CONDIZIONI DI SVANTAGGIO

La COOPERATIVA dichiara che la condizione di persona svantaggiata dei lavoratori nell'attività oggetto della presente convenzione è documentata agli atti della COOPERATIVA: dichiara altresì che a tali lavoratori sarà applicato il contratto di lavoro del settore Cooperative Sociali e quanto previsto nel successivo art. 8.

Art. 8 – NORME CONTRATTUALI

La COOPERATIVA garantisce l'osservanza delle norme vigenti relative alle assicurazioni varie del proprio personale per infortuni sul lavoro, disoccupazione, invalidità e vecchiaia, nonché il rispetto di tutte le altre disposizioni vigenti in materia previdenziale e assicurativa o che potranno entrare in vigore nel corso dell'affidamento.

La COOPERATIVA inoltre garantisce l'applicazione del contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali siglato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative nel caso che si tratti di dipendenti della COOPERATIVA, mentre per i soci lavoratori, applicherà il proprio regolamento interno, rispettando la legge n. 142 del 03/04/2001 "Revisione della legislazione in materia COOPERATIVA, con particolare riferimento al socio lavoratore".

La COOPERATIVA assume qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del COMUNE o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

Art. 9 – UTILIZZO LAVORATORI SVANTAGGIATI

La COOPERATIVA si impegna a mantenere la percentuale minima di lavoratori di cui al secondo comma dell'art. 4 della L. 381/1991 per tutto il periodo della convenzione.

Art. 10 – CORRISPETTIVO

Il COMUNE si impegna ad erogare per il servizio oggetto della presente convenzione il corrispettivo stabilito per **24 mesi** pari a totali € di cui oneri per la sicurezza pari a **€ 1.800,00** oltre Iva nella misura di legge, pari ad un canone mensile onnicomprensivo di tutte le prestazioni di cui al presente atto di €..... oltre Iva. Sono a carico della COOPERATIVA gli oneri per la sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dai lavoratori della COOPERATIVA.

Il pagamento avverrà dietro presentazione di fatture alla fine di ogni mese, regolarmente vistata dal Direttore d'esecuzione del contratto.

Con tale corrispettivo la COOPERATIVA si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal COMUNE per i servizi di che trattasi o connessi o conseguenti al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Art. 11 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula ed in corso di validità della stessa, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

Art. 12 – INADEMPIENZE E CLAUSOLE DI RISOLUZIONE

Si applica quanto previsto all'art. 11 del CAPITOLATO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO.

Dell'avvenuta risoluzione è data notizia a cura del COMUNE al Servizio della Regione Lombardia competente in materia di cooperazione sociale.

Art. 13 – PENALITA'

Si applica quanto previsto all'art. 14 del CAPITOLATO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO.

Art. 14 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione del servizio tra il COMUNE e la COOPERATIVA relativa all'applicazione delle norme contenute nella presente convenzione ed all'esecuzione degli obblighi da essa derivanti viene deferita al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Si applica quanto previsto all'art. 10 del CAPITOLATO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO.

Art. 15 - DURATA

La presente convenzione ha validità di **24 (ventiquattro) mesi** a partire dalla data di consegna del servizio. Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante intende avvalersi dell'opzione di proroga limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per

l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 16 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della COOPERATIVA.

Art. 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 4 della Legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i., è

Art. 18 – ESENZIONE DELLA RESPONSABILITA' SOLIDALE E SUBAPPALTO

Si dà atto che il COMUNE non è tenuto a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti della Cooperativa appaltatrice non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale. Il subappalto è consentito nei limiti di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 a soggetti esclusivamente rientranti nei requisiti di cui alla L. 381/91.

Art. 19 – DIVIETO DI CESSIONE

È assolutamente vietata, sotto pena di immediata risoluzione della presente Convenzione ed ilrisarcimento di ogni danno e spesa del COMUNE, la cessione, anche parziale, del servizio oggetto dellaconvenzione.

Art. 20 – GARANZIA FIDEIUSSORIA

A garanzia della regolare esecuzione del servizio, la COOPERATIVA ha costituito ai sensi dell'art. 103 delD.lgs. 50/2016 una cauzione pari a euro mediante fideiussione rilasciata da idoneo istituto valida per la durata della convenzione.

Art. 21 – DANNI A PERSONE O COSE

Il COMUNE non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti della COOPERATIVA che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico del COMUNE.

La COOPERATIVA è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto del COMUNE chedi terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

A tal fine la COOPERATIVA ha provveduto a stipulare conformemente all'art. 21 del CAPITOLATO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO:

- polizza assicurativa RC avente le caratteristiche di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per i danni comunque derivanti al COMUNE causati dal proprio personale e per la responsabilità civile verso terzi;

La COOPERATIVA in ogni caso dovrà provvedere, senza indugio, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Art. 22 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La COOPERATIVA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e dovrà altresì comunicare per iscritto al Servizio Finanziario del COMUNE gli estremi identificativi dei conti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ogni modifica relativa ai dati trasmessi va immediatamente comunicata all'Ufficio Ragioneria del COMUNE. Il mancato utilizzo degli strumenti che consentono le tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione. La COOPERATIVA dovrà comunicare al COMUNE e al Prefetto, territorialmente competente, le eventuali inadempienze delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 23 - ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale di questa Convenzione ancorché non materialmenteallegati:

- Capitolato prestazionale del servizio;
- Allegato 1a: planimetria delle stazioni del Bike sharing;
- Allegato 1b: ubicazione delle stazioni;
- Allegato 2a-2b-2c: schede tecniche delle biciclette;
- Iscrizione all'Albo Regionale nella sezione "B";

- Garanzia fideiussoria
- Documento di valutazione dei rischi della cooperativa per le attività oggetto della presente convenzione ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- Polizza assicurativa di cui al precedente art. 21.

Art. 24 – NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato, si applicano le disposizioni del codice civile e le altre norme vigenti in materia.

COPIA DELLA PRESENTE CONVENZIONE SARA' INVIATA A CURA DEL COMUNE AL SERVIZIO COOPERAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA.

Letto sottoscritto e confermato.

Per la COOPERATIVA

Per il COMUNE